

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4623 del 11/09/2018
Oggetto	PRPPA0199/15RN03. Rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche dal subalveo del Torrente Ceno, mediante galleria filtrante ubicata in sponda destra in loc. Rubbiano del Comune di Solignano. Utenti: Ditta Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, C.F. 01654010345 ed a ATERSIR, C.F. 91342750378.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4808 del 11/09/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, “Testo unico delle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3,
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae),
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la Delibera n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione

agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)”;

- delibera n. 3/2017 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 65, comma 3, lett. c): modifiche e integrazioni alla “ Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po ”);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1781 del 12/11/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1927 del 24/11/2015, “Approvazione progetto demanio idrico”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14/12/2015, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”,
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, ai sensi dell’art. 18, l.r. 43/2001);

PREMESSO CHE:

- con DGR n. 5550 del 01/10/1985 è stato concesso in sanatoria e in solido al COMUNE DI

MEDESANO (PR) e alla BARILLA G. & R. Fratelli Spa di derivare acque pubbliche dal subalveo del Torrente Ceno, mediante galleria filtrante ubicata in sponda destra in loc. Rubbiano del Comune di Solignano (PR), la quantità massima di mod rispettivamente 0,30 per uso acquedottistico al servizio del pubblico acquedotto di Ramiola e 0,15 per uso industriale al servizio dello stabilimento Barilla di Rubbiano, per quindici anni consecutivi e continui fino alla data del 30/09/2000;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Parma n. 11828 del 29/11/1999 è stato assentito il riconoscimento della titolarità della concessione alla BARILLA ALIMENTARE SPA per effetto di fusione societaria per incorporazione;
- in data 19/07/2000, protocollo n. 4759, il COMUNE DI MEDESANO (PR) e BARILLA ALIMENTARE SPA hanno presentato istanza di RINNOVO della concessione suddetta;
- in data 13/02/2004 la Barilla Alimentare Spa ha richiesto il cambio di titolarità della concessione per motivo di fusione societaria per incorporazione della Soc. Barilla G. e R. Fratelli Spa nell'istante Barilla Alimentare Spa, con variazione della denominazione in BARILLA G. E R. FRATELLI SPA, con sede in Parma, V.le Riccardo Barilla n. 3/a, con atto 22/12/2003, n. 64.278, registrato a Parma il giorno 08/01/2004;
- a norma dell'art. 42 RR 41/01 l'acqua pubblica destinata al consumo umano erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato, di cui alla L 36/94 e alla LR 25/99, è concessa alla AGENZIA D'AMBITO competente per territorio;
- per l'Ambito Territoriale Ottimale di Parma, di cui il Comune di Medesano (PR) faceva parte, si è costituita L'AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI PARMA con atto n. 1 del 30/07/2001;
- con Provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma n. 3327 del 17.03.2004 è stato concesso a AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI PARMA E BARILLA G. & R. FRATELLI SPA il rinnovo della concessione n. 5550 del 01.10.1985, fino alla data del 31.12.2005 ai sensi dell' art. 47 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

- in data 30.12.2005 BARILLA G. & R. FRATELLI SPA ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta;
- in data 19.12.2007, protocollo n. 324094 la Società BARILLA G. & R. FRATELLI SPA ha reiterato congiuntamente a AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI PARMA l'istanza di rinnovo della concessione suddetta con successiva variante per aumento del volume annuo prelevato;
- con atto n. 5884 del 04.06.2010 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, alla Società BARILLA G. E R. FRATELLI SPA e all'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Parma (ATO 2), in qualità di contitolari, è stato assentito il rinnovo della concessione suddetta per uso sia industriale, con portata massima di l/s 15 e un quantitativo prelevabile massimo di m³/anno 93.280, che per uso consumo umano con portata massima e media di l/s 30, corrispondenti al volume massimo di 946.080 m³/anno, fino al 31.12. 2015;
- a seguito di relativa istanza presentata in data 22.12.2012, con determinazione 1116 del 13.02.2013 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po è stato accordato a BARILLA G. E R. FRATELLI SPA e ATERSIR, subentrata nelle funzioni all'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Parma – ATO 2, la variante per incremento del volume di prelievo per uso industriale da m³/anno 93.280 a 315.000, con contestuale riduzione del volume concesso per uso consumo umano, che passa dai m³/anno 946.080 a 724.360, corrispondente a una portata media di 23 l/s; con portata massima complessiva concessa pari a l/s 45 (15 per uso industriale + 30 per uso consumo umano);
- la Ditta Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, C.F. 01654010345 in qualità di utilizzatore in solido con ATERSIR, ha presentato domanda di rinnovo della concessione per l'estrazione di acque pubbliche per uso industriale e consumo umano, assunta agli atti con Prot. PG.2015.0623393 del 31.08.2015, secondo le medesime condizioni di prelievo previste nella determinazione 1116/2013;

ACCERTATO CHE:

- la derivazione delle acque di subalveo del Torrente Ceno avviene tramite galleria drenante, ubicata in località Rubbiano nel comune di Solignano (PR), su aree private censite la NCT di detto

comune foglio n. 3 mappali 379 e 444; coordinate UTM 32 ED50 X=585609,41; Y= 4948996,95;

– le utilizzazioni della risorsa idrica sono:

➤ uso industriale, a servizio dello stabilimento alimentare Barilla:

- volume di prelievo ad uso industriale: 315.000 m³/anno
- portata massima ad uso industriale: 15 l/s

➤ consumo umano, a servizio dell'acquedotto di Ramiola in Comune di Medesano:

- volume di prelievo per consumo umano: 724.360 m³/anno
- portata massima ad uso consumo umano: 30 l/s

➤ portata massima complessiva: 45 l/s

– la derivazione in oggetto ricade all'interno dell'area Protetta SIC/ZPS IT 4020021, denominata "Medio Taro";

– le acque sono prelevate dal subalveo del Torrente Ceno, nel tratto identificato come "Imm. Taro" (Codice: 011518000000 5 ER), mediante galleria drenante;

– l'occupazione di aree del Demanio Idrico inerenti le opere accessorie a servizio dell'Acquedotto di Ramiola è oggetto di un'altra procedura presente registrata sul sistema informativo SISTEB con codice identificativo PRPPT1295, attualmente in carico alla S.A.C. di Parma, competente per territorio;

DATO ATTO CHE:

– ai sensi dell' Art. 3 c.1 lett. c) del R.R. 41/2001 le acque di subalveo sono considerate, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, acque superficiali;

– ai sensi della D.G.R. n.2102/2013, le durate massime delle concessioni sono:

➤ ad uso industriale:

- grandi e piccole derivazioni afferenti a pubblico acquedotto: quindici anni;
- altre grandi e piccole derivazioni: dieci anni;

➤ ad uso "consumo umano":

- piccole e grandi derivazioni concesse all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per il servizi idrici

e rifiuti (ATERSIR) ed a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato: trent'anni;

piccole derivazioni concesse ad ALTRI soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente: dieci anni;

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso industriale e consumo umano per cui il canone è fissato dall'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- l'importo del canone per l'anno 2018 è determinato nella misura di € 2.714,75 €, di cui € 2.088,24 per l'uso industriale, e € 626,50 per l'uso consumo umano;
- il co-utente Atersir, rientrando tra gli enti inseriti nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, Comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. (Legge di Contabilità e di finanza pubblica)”, pubblicato sulla G. U. – Serie Generale del 30.09.2015, è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 comma 4 del L.R. 2/2015;

VISTO CHE

- l'occupazione di aree del Demanio Idrico è funzionale solo a uno dei due co-utenti, in quanto trattasi di opere accessorie a servizio dell'Acquedotto di Ramiola;

RITENUTO OPPORTUNO CHE

- tale occupazione di aree del Demanio Idrico non venga ricompresa nella concessione in oggetto, bensì continui ad essere oggetto di separata concessione inerente al Demanio Idrico Aree identificata con codice SISTEB PRPPT1295;

CONSIDERATO CHE

- nella documentazione trasferita alla competenza di ARPAE non risultano presenti i pareri di cui all'art. 9 e 12 del R.R. 41 del 2001;

REPUTATO NECESSARIO

- rendere conforme la derivazione a quanto disciplinato nel regolamento regionale 41/2001 in materia di

acquisizione di pareri di enti terzi;

ACQUISITI:

- con nota registrata agli atti con prot. PGDG.2017.4431 del 27.04.2017, il parere positivo con prescrizioni dell’Autorità del Distretto Idrografico del fiume Po;
- con nota registrata agli atti con prot. PGDG.2017.4341 del 26.04.2017 il parere positivo della provincia di Parma, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale;
- con nota registrata agli atti con prot. PGDG.2017.4491 del 02.05.2017 il parere favorevole al rinnovo di concessione in oggetto dell’Azienda Unità Sanitaria locale di Parma;
- con nota registrata agli atti con prot. PGDG.2017.4616 del 04.05.2017 la conferma dell’ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Occidentale di quanto già espresso con la propria det. 704 del 18.10.2016, con la quale lo stesso ha valutato come non significativa l’incidenza del progetto di cui alla DGR 2014/2016 che ha già valutato i prelievi oggetto della presente procedura;
- Con nota registrata agli atti con num. prot. PGDG.2017.11875 del 08.11.2017 il parere favorevole del Servizio Tutela e Risanamento acqua, aria e agenti fisici della Regione Emilia Romagna secondo le prescrizioni seguenti:
 - A.** revisione completa del Disciplinare Rep. 2715 del 28 marzo 1985;
 - B.** l’individuazione da parte di ATERSIR delle aree di tutela e salvaguardia secondo le disposizioni di cui al Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna; tali aree dovranno essere recepite negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
 - C.** il quantitativo di risorsa idrica da lasciar defluire in alveo (DMV) è fissato in 1.10 mc/s per il periodo da maggio a settembre e 1.61 mc/s per periodo da ottobre ad aprile;
 - D.** qualora le portate transanti naturalmente nel Torrente Ceno non consentissero il soddisfacimento di entrambe le esigenze (industriale e potabile) dovrà prioritariamente

soddisfarsi l'uso potabile;

- E.** dovranno essere installati idonei strumenti per la misurazione delle portate derivate e dei volumi prelevati che consentano la verifica del rispetto dei valori di DMV stabiliti; a tal fine dovrà essere presentato, per approvazione al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, entro 3 mesi dalla data di rilascio della concessione idoneo progetto relativo all'installazione di tali strumenti di misura;

PRESO ATTO CHE:

- con DGR 2014/2016 il progetto di “Ampliamento dello stabilimento sughi attualmente esistente con il raddoppio della linea di produzione sughi a base di pesto, la realizzazione di una nuova linea per la lavorazione dei sughi rossi e/o sughi a base di carne; ampliamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali in conseguenza alla realizzazione delle nuove linee produttive” presentato dalla Ditta Barilla G. e R. F.lli S.p.A. per il proprio stabilimento (sughificio) sito in località Rubbiano in Comune di Solignano (PR), è stato escluso ai sensi dell'art. 10, comma 1 della LR 9/99, dalla successiva procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in quanto, come valutato dalla Conferenza di Servizi composta da ARPAE, responsabile dell'istruttoria, l'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, AUSL – DSP c/o SIP – distretto Valli Taro e Ceno e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – sede di Parma, non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente circostante a condizione che siano rispettate prescrizioni, da considerare ivi richiamate per intero, ed in particolare le seguenti di cui ai Punti 6,7e 8 della suddetta DGR 2014/2016:

6. i volumi e le portate di prelievo idrico non dovranno superare quelli massimi ad oggi consentiti dalla relativa concessione vigente (per gli stabilimenti Barilla sughi e bakery: 15 l/secondo e massimo 315.000 mc/anno);

7. dovranno essere installati idonei strumenti per la misurazione delle portate derivate, dei volumi prelevati al fine del rispetto del deflusso minimo vitale,

secondo ubicazione e modalità da concordare con gli Enti preposti in fase di rilascio della concessione idraulica al prelievo dalla galleria filtrante;

8. in osservanza del principio di salvaguardia ad uso razionale sostenibile e solidale della risorsa, BARILLA dovrà proseguire nella politica di adozione di accorgimenti tecnologici efficaci ed efficienti, d'intesa con gli enti competenti, prevedendo anche il riutilizzo della risorsa idrica depurata tramite gli appositi trattamenti di depurazione;

RILEVATO CHE:

- il Piano di Gestione Distrettuale individua lo stato quantitativo, chimico ed ecologico, nonché le pressioni e gli impatti esistenti sul corpo idrico interessato dal prelievo e contestualmente indica le misure da porre in essere per la riduzione delle pressioni e degli impatti che caratterizzano il corpo idrico stesso, ed in particolare:

- il corpo idrico non è in stress idrico;
- lo stato ecologico attuale è “sufficiente”;
- lo stato chimico attuale “buono”
- l’obiettivo da raggiungere per lo stato ecologico è “buono” al 2021;
- l’obiettivo da raggiungere per lo stato chimico è “buono” al 2015;
- il PDG persegue il mantenimento della portata ecologica in alveo;

VALUTATO:

- che ai sensi della “Direttiva Derivazioni” n. 8/2015 Dell’Autorità di Bacino del F. Po e s.m.i. e in base al database regionale implementato nei sistemi informativi di ARPAE, viene confermata la Compatibilità ambientale della derivazione in rinnovo con l’applicazione di eventuali prescrizioni finalizzate al recupero dello stato di qualità ambientale del corpo idrico;
- che in attesa di disposizioni da parte dell’autorità competenti, la derivazione dovrà essere condizionata con l’applicazione del Deflusso Minimo, individuato ai sensi della DGR 2067/2015, e quindi, integrato sia con la componente idrologica che con le componenti morfologiche ed

ambientali secondo le seguenti soglie:

- in periodo estivo (dal 1 maggio al 30 settembre): mc/s 1.10;
 - in periodo invernale (dal 1 ottobre al 30 Aprile): mc/s 1.61;
- di recepire tutte le prescrizioni fornite con nota registrata agli atti con num. prot. PGDG.2017.11875 del 08.11.2017 dal Servizio Tutela e Risanamento acqua, aria e agenti fisici della Regione Emilia Romagna;
- che la concessione venga rilasciata sino al 31.12.2027,
- che il co-utente Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, C.F. 01654010345, entro dicembre 2023, debba presentare un rapporto di verifica ed eventuale adeguamento dei prelievi ai fabbisogni, in congruenza con gli scenari temporali considerati durante la CDS istituita per il progetto di ampliamento dello Stabilimento della Ditta Barilla e indicati anche alla sezione 9.1 inerente alle considerazioni di tipo ambientale sulla matrice acqua di cui alla DGR 2014/2016 di esclusione a VIA del suddetto progetto;
- che il co-utente Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, C.F. 01654010345 debba integrare quanto versato come il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione sino alla misura € 2.088,24, pari all'aliquota ad uso industriale del canone 2018;
- che entro il 31 Gennaio di ogni anno, il co-utente Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, C.F. 01654010345 dovrà presentare un report che illustri le politiche intraprese durante l'anno precedente per l'adozione di soluzioni tecniche di risparmio, riuso e riciclo della risorsa;

VERIFICATO CHE:

- le spese di istruttoria, pari a 87,00 € sono state versate regolarmente;
- il Canone per l'anno 2018 pari a euro € 2.714,75, relativa al canone dovuto per l'anno 2018 è stato versato correttamente dai co-utenti;
- i pagamenti relativi ai canoni delle annualità pregresse risultano in regola ai sensi della normativa vigente;

- la somma pari a euro 120,35, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data pari ad euro 1967,89, per un totale di € €2.088,24 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima è stata versata in data 03.08.2018 dal co-utente Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni;
- il co-utente Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, C.F. 01654010345, ha firmato per accettazione in data 03.08.2018 il disciplinare di concessione allegato e parte integrante alla presente determina;
- Il co-utente Atersir, C.F. 91342750378, ha firmato per accettazione in data 07.09.2018 il disciplinare di concessione allegato e parte integrante alla presente determina;
- i richiedenti hanno fornito prova di aver stipulato l'accordo per l'utilizzo delle opere con i proprietari degli immobili su cui sono presenti le opere di derivazione stesse;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

1. di rinnovare in solido, fatti salvi i diritti dei terzi, alla la Ditta Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, C.F. 01654010345 ed a ATERSIR, C.F. 91342750378, la concessione di derivazione di acque pubbliche dal subalveo del Torrente Ceno, mediante galleria filtrante ubicata in sponda destra in loc. Rubbiano del Comune di Solignano secondo i seguenti usi:
 - a uso industriale, a servizio dello stabilimento alimentare Barilla;
 - consumo umano, a servizio dell'acquedotto di Ramiola;
2. di stabilire che:
 - per l'uso industriale siano prelevabili una portata massima pari a 15 l/s e volume massimo pari a 315.000 m³/s;
 - per l'uso consumo umano siano prelevabili una portata massima pari a 30 l/s e volume massimo pari a 724.360 m³/s;
 - la portata massima sia pari a 45 l/s;

- la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2027, fatta salva la facoltà del Servizio di provvedere, al fine di tutelare la risorsa idrica, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- 3. di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto;
- 4. di dare atto che la concessione è assentita in relazione agli elaborati presenti agli atti della Scrivente Agenzia;
- 5. che il canone per l'anno 2018 è definito pari a € 2.714,75, di cui € 2.088,24 per l'uso industriale, e € 626,50 per l'uso consumo umano;
- 6. di dare atto che i canoni annuali successivi al 2018 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- 7. di dare atto che la presente concessione è rilasciata esclusivamente ai fini dell'utilizzo della risorsa demaniale idrica, fermo restando l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario durante l'esercizio della utenza stessa;
- 8. di dare atto che il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione pari a € 2.088,24, pari all'aliquota del canone 2018 per l'uso industriale, è stato costituito da parte del co-utente Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, C.F. 01654010345;
- 9. di dare atto che il co-utente Atersir, rientrando tra gli enti inseriti nell'Elenco del amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1. Comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. (Legge di Contabilità e di finanza pubblica)", pubblicato sulla G. U. – Serie Generale del 30.09.2015, è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 comma 4 del L.R. 2/2015;
- 10. di dare atto che:

- i canoni sono introitati sul Capitolo 04315 “Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile (art 6 L.R. 25 febbraio 2000 n.10)” - Parte Entrate - del Bilancio Regionale;
 - i depositi cauzionali sono introitati sul Capitolo 07060 “Depositi cauzionali passivi” - Parte Entrate - del Bilancio Regionale;
 - l'importo delle spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 “Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate” - Parte Entrate - del Bilancio Regionale;
11. di stabilire che in caso di mancato pagamento del canone si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
 12. di dare atto, che ai sensi di quanto previsto dal DLgs 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta Regionale n° 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 13. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
 14. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933;
 15. di provvedere alla pubblicazione sul BURERT per estratto del presente atto;
 16. di notificare il presente atto tramite posta elettronica certificata ai concessionari.

La Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione delle acque pubbliche di subalveo del Torrente Ceno tramite galleria drenante ubicata in sponda destra in località n. loc. Rubbiano del Comune di Solignano (PR) per industriale e consumo umano, assentita in solido la Ditta Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, C.F. 01654010345 ed a ATERSIR C.F. 91342750378. - Prat. PRPPA0199/15RN03.

**ART. 1 - UBICAZIONE DEL PRELIEVO, OPERE DI PRESA E
DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA.**

L'esercizio del prelievo, viene effettuato lungo la sponda destra il Torrente Ceno, in località Rubbiano nel Comune di Solignano (PR), tramite galleria drenante ubicata su terreni privati censiti al N.C.T. dello stesso comune al foglio n. 3; mappali 379 e 444; coordinate UTM 32 ED50 X=585609,41; Y= 4948996,95.

La risorsa idrica è concessa ad a uso industriale, a servizio dello stabilimento alimentare Barilla e a consumo umano, a servizio dell'acquedotto di Ramiola.

Per l'uso industriale sono prelevabili una portata massima pari a 15 l/s e volume massimo pari a 315.000 m³/s .Per l'uso consumo umano sono prelevabili una portata massima pari a 30 l/s e volume massimo pari a 724.360 m³/s. La portata massima globalmente prelevabile sarà pari a 45 l/s.

Il prelievo avviene dal sublaveo del corpo idrico "Torrente Ceno" nel tratto identificato come "Imm. Taro" (Codice: 011518000000 5 ER).

Qualora le portate transanti naturalmente nel Torrente Ceno non consentissero il soddisfacimento di entrambe le esigenze (industriale e potabile) dovrà prioritariamente

soddisfarsi l'uso potabile.

ART. 2 - DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027 fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia e la facoltà dell'Amministrazione concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 3 - OBBLIGHI E CONDIZIONI A CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

1. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
2. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente. Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.
8. **Deflusso minimo vitale** - Ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, in ottemperanza ai pareri ricevuti dall'Autorità distrettuale del Bacino del F. Po e dal Servizio Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna , ed in attesa di ulteriori disposizioni da parte dell'autorità competenti, è fatto obbligo al Concessionario di garantire il rispetto delle seguenti soglie immediatamente a valle del punto di presa lungo il Torrente Ceno, nel tratto identificato come "Imm. Taro" (Codice: 011518000000 5 ER) individuate ai sensi della DGR. 2067/2015:

- in periodo estivo (Maggio Settembre): mc/s 1.10
- in periodo invernale (Ottobre – Aprile): mc/s 1.61

I concessionari, sono tenuti a verificare la portata presente nell'alveo del Torrente Ceno immediatamente a valle della Derivazione e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dalle autorità preposte, che tale portata è inferiore a quella per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Misure – I concessionari sono tenuti ad idonei strumenti per la misurazione delle portate derivate e dei volumi prelevati e che consentano la verifica del rispetto dei valori di DMV stabiliti; a tal fine dovrà essere presentato, per approvazione al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna, entro 3 mesi dalla data di rilascio della concessione idoneo progetto relativo all'installazione di tali strumenti di misura.

I Concessionari dovranno trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno ad RER-STRAAAF ad ARPAE- S.A.C territorialmente competente e all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po i risultati delle misurazioni dei prelievi, in termini di portata e volumi, relativi all'anno precedente.

9. **Obblighi per il co-utente ATERSIR.** Il co-utente ATERSIR dovrà eseguire l'individuazione delle aree di tutela e salvaguardia secondo le disposizioni di cui al Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna; tali aree dovranno essere recepite negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. **A tal fine il Co-utente ATERSIR dovrà entro 6 mesi dalla data di adozione del presente atto fornire gli elaborati relativi a tale perimetrazione al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna ed agli enti interessati.**

10. **Obblighi per il co-utente Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, C.F. 01654010345.** Il co-utente Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni:

A) dovrà presentare entro dicembre 2023 rapporto di verifica ed eventuale adeguamento dei

prelievi ai fabbisogni, in congruenza con gli scenari temporali considerati durante CDS istituita per il progetto di ampliamento dello Stabilimento della Ditta Barilla e indicati anche alla sezione 9.1 inerente alle considerazioni di tipo ambientale sulla matrice acqua di cui alla DGR 2014/2016 di esclusione a VIA del suddetto progetto.

- B)** Entro il 31 Gennaio di ogni anno, il co-utente Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, C.F. 01654010345 dovrà presentare un report che illustri le politiche intraprese durante l'anno precedente per l'adozione di soluzioni tecniche di risparmio, riuso e riciclo della risorsa.
- C)** in riferimento allo scarico delle acque ad uso industriale, qualora il regime autorizzativo imposto dagli enti competenti prevedesse obblighi in tale materia, rispettare tali eventuali condizioni ed in particolare è tenuto all'attuazione delle eventuali misure di risparmio idrico nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni con riferimento allo stato qualitativo della risorsa, pena la sospensione della concessione.

ART. 4 - CANONE DELLA CONCESSIONE

I Concessionari sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione concedente, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

L'importo del canone per l'anno 2018 è dato dalla somma del canone per l'uso industriale e per l'uso consumo della risorsa idrica come di seguito indicato:

–€ 2.088,24 per l'uso industriale

–€ 626,50 per l'uso consumo umano

Il canone complessivo per l'annualità 2018 è fissato in € 2.714,75.

I canoni annuali successivi al 2018 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare art. 32 e art 19 del R.R. 41/2001.

ART. 5 - DECADENZA, REVOCA E REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R.41/2001, l'Amministrazione concedente dichiara la decadenza della concessione qualora, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, l'utente non provveda. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego ai sensi dell'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può revocare anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla revisione della concessione,

disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, in relazione alla pianificazione in materia di risorse idriche e con riferimento alle esigenze di interesse pubblico.

Art. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il co-utente Atersir, rientrando tra gli enti inseriti nell' Elenco del amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1. Comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. (Legge di Contabilità e di finanza pubblica)", pubblicato sulla G. U. – Serie Generale del 30.09.2015, è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell' art. 8 comma 4 del L.R. 2/2015.

Il co-utente Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni si impegna a versare entro la data di adozione dell'atto di concessione la somma pari a euro 120,35, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, pari ad euro 1967,89, per un totale di € €2.088,24 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima.

L'Amministrazione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito, salvo quanto previsto al periodo precedente.

La garanzia sarà quindi svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 7 - CLAUSOLA DI SOLIDARIETA'

La concessione in oggetto è rilasciata in solido ad Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, C.F. 01654010345 ed ad ATERSIR C.F. 91342750378, conseguentemente qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti alla concessione l'altra sarà tenuta ed obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

L'inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi indicati nel presente disciplinare nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza della concessione, che potrà inoltre essere revocata in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Non rientrano nella clausola di solidarietà di cui al presente articolo esclusivamente le prescrizioni 10 e 11 riportate all'articolo 3 presente disciplinare.

L'inosservanza delle prescrizioni 10 e 11 del sopracitato art. 3 comportano la sospensione del prelievo da parte del co-utente interessato.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITA'

Tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

I Concessionari sono tenuti all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dei Concessionari, restando l'amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.